

## COOP E TERZO SETTORE

di **UMBERTO CERIANI****Un primo sguardo sulla bozza di riforma dello sport**

*Al fine di creare un "Testo unico dello sport" è stato elaborato un testo che definisce i soggetti partecipanti, l'attività commerciale, le sponsorizzazioni e il Registro nazionale.*

Il 9.07.2020 è stata distribuita la prima bozza del Decreto delegato di "Riforma dello sport" basata sul disposto della Legge Delega 86/2019.

Scopo della Riforma sarà **riunire in un testo unico le attuali normative**, suddivise in più testi quali la L. 91/1981 sul professionismo sportivo, l'art. 90 L. 289/2002 ed il D.Lgs. 242/1999 effettuando, tra i diversi interventi, una **revisione radicale della ripartizione delle competenze** in tema di sport tra CONI, Sport e Salute SPA e l'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che diventerà il Dipartimento per lo Sport.

Iniziando l'analisi del testo troviamo all'art. 1 per la prima volta la **definizione di sport**, andando ad identificare così "qualsiasi forma di attività fisica che ha per obiettivo il miglioramento della condizione fisica e psichica".

Per quanto concerne le forme con cui potranno essere costituiti i sodalizi sportivi, il Capo III del Titolo II, accanto alle **ASD riconosciute e non riconosciute**, introduce una novità riguardo la possibilità che possano acquisire la forma giuridica di **Società Sportive Dilettantistiche** tutte le società di cui al libro V del Codice Civile (con tutti i dubbi che riguarda l'assenza di fine di lucro nelle società di persone) nonché, sulla falsa riga di quanto era stato previsto per le Società Sportive Lucrative (abrogate pochi mesi dopo la loro introduzione) si prevede la possibilità di destinare "una quota inferiore al 50% degli utili o avanzi di gestione annuali alla **distribuzione di dividendi** ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato". Altro elemento di novità è anche la possibilità di **rimborsare al socio il suo capitale** in caso di cessione quote della SSD, elemento controverso in giurisprudenza ed in caso di contenzioso. Per quanto attiene l'attività commerciale la bozza prevede una sostanziale modifica rispetto al dettato normativo previsto dall'art. 149 Tuir. Quest'ultima norma aveva concesso una deroga in tema di perdita della qualifica della natura non commerciale dell'ente prevedendo, esclusivamente a favore delle ASD e degli enti ecclesiastici, la possibilità di svolgere attività commerciale prevalente senza modificare la natura fiscale di ente non profit. La nuova norma contenuta nella bozza prevede invece che le ASD e le SSD possano **esercitare attività diverse da quelle istituzionali** purché abbiano carattere **secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali ed in base a precisi limiti che verranno definiti dal Dipartimento per lo Sport di concerto con il Ministero dell'Economia. Sicuramente questa modifica creerà notevoli complicazioni per molte associazioni che sostengono i costi delle attività svolte in diretta attuazione dello oggetto sociale grazie agli incassi derivanti dall'attività commerciale.

Restando su questo tema il decreto inserisce la positiva previsione della **presunzione assoluta di legittimità delle sponsorizzazioni** effettuate nei confronti di enti sportivi riconosciuti dal CONI fino all'importo di **200.000 euro annui**, con l'intento di porre finalmente un limite al disconoscimento delle spese per pubblicità e promozione dell'immagine e dei marchi effettuati da aziende sponsor che di frequente vengono contestati in caso di verifica. Una menzione speciale merita la creazione del **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**, che sostituirà l'attuale Registro CONI, dove ogni ASD e SSD dovrà depositare il rendiconto annuale con l'approvazione effettuata in assemblea soci, verbali di elezione del Direttivo, di variazione della sede legale ed i verbali che approvano modifiche statutarie, nonché i contratti di lavoro sottoscritti con i collaboratori sportivi con l'indicazione di compensi e mansioni.

Facendo alcuni cenni ad altri punti di rilevante interesse poniamo l'attenzione ad esempio all'abolizione del vincolo sportivo entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto, la possibilità per le ASD di **acquisire la personalità giuridica** con maggior semplicità tramite un atto notarile e la soppressione del Modello EAS.